



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 161 del 21/10/2010

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO ENERGIA, RETI E INFRASTRUTTURE MATERIALI PER LO SVILUPPO 7 ottobre 2010, n. 224

Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 7,776 MW, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Lecce località - Masseria Giorgini, ai sensi del comma 3 di cui all'articolo 12 del Decreto Legislativo 387 del 29.12.2003. Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., con sede legale in Mezzano (Ra).

Il giorno 7 ottobre 2010, in Bari, nella sede del Servizio

Premesso che:

- con Decreto Legislativo 16 marzo 1999, n. 79, in attuazione della direttiva 96/92/CE sono state emanate norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- con Legge 1° marzo 2002, n. 39, sono state emanate disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità Europea - Legge comunitaria 2001 e, in particolare, l'art. 43 e l'allegato B;
- la Legge 1° giugno 2002 n. 120, ha ratificato l'esecuzione del Protocollo di Kyoto del 11.12.1997 alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici;
- la delibera CIPE n. 123 del 19 dicembre 2002 ha riportato le linee guida per le politiche e misure nazionali di riduzione delle emissioni del gas serra;
- il Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, nel rispetto della disciplina nazionale, comunitaria ed internazionale vigente, e nel rispetto dei principi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 43 della Legge 1° marzo 2002, n. 39, promuove il maggior contributo delle fonti energetiche rinnovabili alla produzione di elettricità nel relativo mercato italiano e comunitario;
- ai sensi del comma 1 dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, gli impianti alimentati da fonti rinnovabili sono di pubblica utilità, indifferibili ed urgenti;
- la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, gli interventi di modifica, potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, come definiti dalla normativa vigente, e le opere connesse alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi sono soggetti ad un'Autorizzazione Unica, rilasciata, ai sensi del successivo comma 3 del medesimo art. 12, dalla Regione in un termine massimo non superiore a centottanta giorni;
- la Giunta Regionale con provvedimento n. 35 del 23.01.2007 ha adottato le procedure per il rilascio delle autorizzazioni alla costruzione ed esercizio di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in attuazione dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003;
- l'Autorizzazione Unica, ai sensi del comma 4 dell'art 12 del Decreto Legislativo 387/2003, è rilasciata nei modi e nei termini indicati dalla Legge Regionale 31/2008, mediante un procedimento unico al quale

partecipano tutte le Amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni;

- l'art. 14 della 241/90 e s.m.i. disciplina la Conferenza di Servizi, la cui finalità è comparare e coordinare i vari interessi pubblici coinvolti nel procedimento in maniera contestuale ed in unica sede fisica ed istituzionale;

- ai sensi del citato art. 14 della 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, l'amministrazione procedente adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede;

Rilevato che:

la Società TG Energie Rinnovabili S.r.l., con nota prot. n. 38/9039 del 12.08.2008, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 387 del 29.12.2003, ha fatto richiesta di rilascio Autorizzazione Unica alla costruzione ed all'esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 7,776 MW nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione dell'impianto stesso da realizzarsi nel Comune di Lecce, località "Masseria Giorgini" (Le);

l'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 7,776 MW oggetto della presente Autorizzazione Unica non è soggetto alla legge regionale n. 11 del 12 aprile 2001, s.m.i. di verifica ambientale ai sensi dell'art. 5 della Legge Regione n. 31 del del 21 ottobre 2008;

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. AOO/046/159 del 5/11/2009 - 11936 comunicava di aver formalmente avviato il procedimento, agli Enti ritenuti competenti al rilascio dei pareri, nulla-osta o atti di assensi comunque denominati dalle leggi vigenti;

il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo con nota prot. n. 4023 del 16 marzo 2010 convocava la riunione della conferenza di servizi per il giorno 9 aprile 2010;

Preso atto dei pareri espressi in conferenza di servizi e di seguito riportati:

- Ministero dello Sviluppo Economico - Dipartimento per le Comunicazioni - Ispettorato Territoriale Puglia e Basilicata, con nota prot. n. 7565 del 22/07/2009 rilasciava ai sensi dell'art. 113 del R.D. n. 1775 dell'11.12.1933, il nulla osta provvisorio alla costruzione per l'impianto fotovoltaico limitatamente a quelle parti che interessano, con attraversamenti e avvicinamenti, le linee di telecomunicazioni statali, sociali e private;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i beni Architettonici e Paesaggistici per le province di Lecce, Brindisi e Taranto, con nota prot. n. 5413 del 08/04/2010, comunicava che l'impianto fotovoltaico non ricade in area sottoposta alle disposizioni di tutela ai sensi del D.L.vo 42/2004;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Soprintendenza per i Beni Archeologici della Puglia, con nota prot. n. 5634 del 08/04/2010, rilasciava parere favorevole subordinato alla condizione che tutte le opere di scavo del tracciato del cavidotto di collegamento con la cabina di consegna siano sottoposte al controllo continuo di archeologi in possesso di adeguati titoli formativi e professionali, sotto il coordinamento della Soprintendenza, senza oneri per la stessa: tanto al fine di evitare l'interferenza con resti antichi eventualmente presenti nel terreno, considerato anche che la ricognizione di superficie è stata spesso ostacolata da scarsa visibilità. La società proponente sarà tenuta a comunicare gli estremi degli archeologi cui sarà affidata la sorveglianza dei lavori e la data di inizio degli stessi;

- Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Direzione Regionale per i beni culturali e paesaggistici della Puglia prot. n. 5879 del 08/06/2010 comunicava la non competenza ad esprimere parere visto quanto specificato dalle Soprintendenze Bap di Lecce e Archeologica di Taranto sulla realizzazione dell'impianto fotovoltaico in aree non sottoposte alle disposizioni di tutela di rispettiva competenza;

- Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale di Lecce, prot. n. 626 del 14/01/2010, comunica che l'attività non risulta elencata tra quelle di cui al D.M. 16/02/1982 e, pertanto, non è soggetta alle norme di cui al D.P.R. 12.01.98 n. 37;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Attività Estrattive, struttura di Lecce prot. n. 2573 del 02/04/2010, rilasciava Nulla Osta per quanto di competenza. Eventuali realizzazioni di elettrodotti di collegamento dell'impianto in oggetto con la rete ENEL, diverse da quelle in progetto, dovranno essere sottoposte a parere;

- Regione Puglia - Area Politiche per l'Ambiente, le Reti, la Qualità Urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Lecce, prot. n. 6207 del 25/01/2010 rilasciava nulla osta alla costruzione ed esercizio dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile facendo rilevare che eventuali opere strutturali dovranno essere eseguite nell'ambito delle procedure della normativa sismica;

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Foreste, con nota prot. n. 2328 del 09/03/2010 comunicava che non occorre il Nulla Osta Forestale. Si ricorda che, qualora la realizzazione dell'impianto fotovoltaico comportasse il taglio di piante di origine naturale e non, isolate o a gruppo, radicate in terreni nudi, seminativi o coltivati, nonché filari di piante lungo muri di confine e, pertanto non classificabili come "bosco", di piante monumentali e/o taglio della macchia mediterranea, occorre la preventiva autorizzazione in base al Regolamento Regionale n. 10 del 30/06/2009.

- Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo Rurale - Servizio Agricoltura, prot. n. 45805 del 20/05/2010 esprime parere favorevole a condizione che:

- non siano utilizzate gettate di cemento in loco;

- tutti i manufatti devono essere prefabbricati e posati senza l'uso di gettate di cemento, devono essere di facile rimozione, non devono rilasciare sostanze inquinanti al momento della dismissione dell'impianto, in modo da non compromettere le funzionalità biologiche ed agronomiche del suolo. È consentito l'uso del cemento in loco, solo ed esclusivamente per fissare i pali di sostegno nelle zone dove il substrato è formato da roccia compatta che non permette il fissaggio dei pali tramite avvitatura e battitura. Il cemento deve essere utilizzato esclusivamente per fissare i pali in fori appositamente realizzati tramite trivella o carotatore di un diametro massimo di 50 cm, il cemento non deve interessare lo strato di suolo agrario;

- la recinzione deve essere realizzata lasciando ogni 10 m varchi delle dimensioni di 40 per 40 cm, o in alternativa la rete deve essere posta ad una altezza di 30 cm dal suolo, al fine di consentire il passaggio di animali selvatici; la stessa deve essere fissata al suolo con modalità di cui al punto precedente, senza cordoli di cemento e qualsivoglia struttura atta a creare barriere fisiche nel suolo tra l'interno e l'esterno dell'area;

- non sono consentiti sbancamenti e movimentazioni di suolo, fatta eccezione per le fondazioni degli edifici e delle cabine;

- non è consentita la costruzione di piste all'interno dell'area, fatta eccezione per la fase di cantiere, che successivamente devono essere rimosse, senza movimentazione di suolo e senza che le stesse modifichino le funzioni del suolo; nelle vicinanze del cancello di accesso, degli edifici di controllo e di

magazzino e delle cabine è consentita la realizzazione di un'area con materiali naturali (breccia, stabilizzato, sabbia) per il parcheggio e il transito dei mezzi;

- nella fase di chiusura e riempimento delle trincee dei cavidotti, nei tratti ricadenti all'interno degli apprezzamenti agricoli, deve essere ripristinata la stratigrafia originaria delle rocce e del suolo, quest'ultimo non deve inoltre essere compattato;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare diserbanti chimici ed altri fitofarmaci o sostanze chimiche per il controllo della vegetazione spontanea e della fauna;
- è fatto divieto assoluto di utilizzare sostanze detergenti per la pulitura dei pannelli e delle strutture.

Regione Puglia Area Politiche per l'ambiente, le reti, la qualità urbana - Servizio Lavori Pubblici - Ufficio Regionale espropri/ Contenzioso LL.PP. nota prot. 31723 del 07/04/2010 esprimeva parere favorevole a condizione che:

- le mappe catastali individuino chiaramente le porzioni delle particelle da asservire, interessate dal tracciato dell'elettrodotto;
- si integrino gli elenchi descrittivi (all.A e all. B) degli immobili da asservire con le esatte quote di comproprietà dei cointestatari;
- si elimino dall'elenco descrittivo gli immobili catastalmente individuati al fg. 151 part. 137, 135 in ditta Comune di Lecce, ove tali immobili appartengano al demanio comunale in quanto non espropriabili sino alla pronuncia della sdemanializzazione;
- si proceda, preventivamente al rilascio dell'autorizzazione unica, a dare avviso di avvio del relativo procedimento alle ditte interessate dall'acquisizione coattiva, nonché a valutare le osservazioni eventualmente pervenute, ai sensi e per gli effetti dell'art. 16 del T.U. 327/01;

Autorità di Bacino della Puglia, prot. n. 3483 del 1/04/2010 comunicava che non risultano, al momento, sovrapposizioni fra gli interventi previsti nel progetto, così come rappresentati negli elaborati grafici trasmessi, con le aree sottoposte a tutela.

ARPA Puglia - Agenzia Regionale per la Prevenzione e la Protezione dell'Ambiente - Dipartimento Provinciale di Lecce, prot. n. 7793 del 17/02/2010 esprime parere favorevole alle seguenti prescrizioni:

1. Sia fatto espresso divieto di utilizzo di diserbanti chimici ed effettuare le operazioni di diserbaggio esclusivamente mediante attrezzature meccaniche;
2. Sia fatto espresso divieto di utilizzare prodotti chimici, e comunque non eco compatibili, per le operazioni di pulizia dei pannelli ed utilizzare preferibilmente acqua di recupero delle precipitazioni atmosferiche.
3. Fornire tutte le informazioni operative sulle modalità di pulizia dei pannelli, sulle sostanze e sui mezzi utilizzati. Devono essere altresì esplicitate le operazioni di approvvigionamento idrico e gestione delle acque.
4. Al fine di minimizzare l'impatto con il territorio interessato, prevedere l'infissione diretta dei montanti di sostegno, dei telai dei pannelli fotovoltaici, tramite battipalo o vitone senza l'utilizzo di plinti di fondazione in cemento ed infiggere i pali di recinzione ugualmente tramite infissione diretta priva di cordolo o plinti di cemento, qualora non si ritenga utile optare per una recinzione naturale (Siepe).
5. Devono essere prodotte evidenze di coerenza dell'insediamento produttivo con il Piano di Coordinamento Territoriale della provincia di Lecce (P.T.C.P.).
6. Si rammenta che la realizzazione dell'impianto deve risultare per il terreno che lo ospita meno invasiva possibile e nel caso in esame, dopo le operazioni di montaggio, il terreno dovrà essere riportato alla sua naturalità permettendo l'assorbimento delle acque piovane ed il naturale deflusso delle stesse.

- Provincia di Lecce - Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Economica - ufficio tutela venatoria, con nota del 13/10/2009 prot. n. 78954

attestava che il lotto sul quale ricade l'impianto fotovoltaico non è compreso in ambiti assoggettati ad alcun istituto di protezione previsto dal vigente Piano faunistico venatorio.

- Provincia di Lecce con nota prot. n. 34571 del 19/04/2010 esprimeva i seguenti pareri:

3 Settore Ambiente e Territorio - Servizio Ambiente e Polizia Provinciale relativamente ai campi elettrici e magnetici generati dall'elettrodotto esprime parere favorevole alla costruzione ed esercizio dell'elettrodotto stesso, precisando che prima della messa a regime dell'impianto sarà necessario confermare attraverso una campagna di misure strumentali, come disposte dal D.P.C.M. 8 luglio 2003, i valori di campo attesi in sede di progetto.

per quanto attiene alla gestione dei rifiuti, alla contaminazione del suolo e sottosuolo, esprime parere favorevole con le seguenti prescrizioni:

- Per le acque meteoriche di prima pioggia e di dilavamento di aree esterne si dovrà rispettare quanto previsto dal decreto del Commissario Delegato n. 282/CD/A del 21.11.2003 e dell'allegato A! del Piano Direttore;

- I trasformatori, se contenenti olio dielettrico, dovranno essere dotati di appositi bacini di contenimento di capacità almeno pari al volume dell'olio contenuto.

per quanto attiene le risorse naturali si fa presente che l'impianto non ricade in aree protette nazionali ex L.394/91, aree protette regionali ex L.R. 19/97, pSic di cui alla Direttiva 92/43/CEE "Habitat", ZPS di cui alla Direttiva 79/409/CEE "Uccelli"; zone umide di cui alla convenzione di Ramsar;

3 Settore Lavori Pubblici e Mobilità - Servizio viabilità nota del 15/04/2010 comunica che nessun parere è dovuto in quanto l'impianto di che trattasi ed il relativo cavidotto non interessano SS.PP.;

3 Servizio Pianificazione Territoriale, Tutela Venatoria - Settore Territorio, Ambiente e Programmazione Strategica - ufficio pianificazione territoriale - con nota del 08/04/2010 comunica che il progetto esaminato risulta compatibile con gli indirizzi del Piano Territoriale di Coordinamento provinciale a condizione che, come riportato nella dichiarazione di impegno della Società richiedente, all'atto di dismissione dell'impianto, l'area di sedime sia oggetto di intervento di naturalizzazione esteso per l'intera superficie della stessa con le essenze tipiche della macchia mediterranea, peraltro elencate nei "cataloghi vegetazionali delle specie erbacee arboree arbustive". (artt. 3.1.3.8 e seguenti delle NTA del PTCP). Infine, per quanto attiene alla coerenza con le previsioni del Piano faunistico - venatorio vigente, sulla base dell'istruttoria d'ufficio, si esprime parere favorevole in quanto l'intervento proposto non è compreso in area assoggettata ad alcun istituto di protezione.

- Comune di Lecce con nota prot. n. 88534 del 21/07/2009 esprimeva favorevole a condizione che l'intervento suddetto sia svolto nel rispetto delle normative edilizie ed Ambientali nonché fatto salvo quanto determinato ed autorizzato dagli altri Enti interessati nel procedimento autorizzativo.

- Regione Puglia Area Politiche per l'Ambiente, Le Reti e La Qualità Urbana - Servizio Assetto del Territorio - Ufficio attuazione Pianificazione Paesaggistica prot. n. 2757 del 29/06/2010 comunica che, essendo il Comune di Lecce delegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche, non ha nel merito alcun parere di competenza da esprimere;

- Comune di Lecce Settore urbanistico - ufficio permessi di costruire con nota prot. n. 27746 del 03/03/2009 rilascia autorizzazione paesaggistica ai sensi dell'art. 5.01 delle NTA del vigente PUTT/P e nell'esercizio dei poteri di delega di cui all'art. 23 della L.R. 27/07/2010 n. 20;

- Comune di Lecce Settore Urbanistica - Sportello Unico per le attività produttive - prot. n. 48694 del 07/04/2010 - Comunica che sul progetto le determinazioni saranno assunte dal Consiglio Comunale che sarà chiamato ad esprimersi sulla localizzazione dell'intervento e sulla compatibilità dello stesso con lo strumento urbanistico vigente.

- Consorzio di Bonifica Ugento Li Foggi, con nota prot. n. 5990 del 16/12/2009 comunicava il proprio nulla osta al rilascio dell'autorizzazione in quanto l'impianto non provoca interferenze con distretti irrigui in esercizio o programma consortili;

- Anas con nota prot. n. 13087 del 09/04/2010 esprimeva parere tecnico favorevole a condizione che:
3 nell'eseguire i lavori, previa verifica dei preesistenti sottoservizi e limiti di proprietà, vengano rispettati i riferimenti principali quali inizio e fine attraversamenti riportati negli elaborati scritto- grafici allegati alla richiesta ed al termine delle lavorazioni vengano prodotti e consegnati gli elaborati scritto-grafici, aggiornati, nel rispetto delle seguenti prescrizioni, riportanti il rilievo dettagliato dell'intervento effettivo;
3 la posa della condotta richiesta da collocare in corrispondenza delle prog. chilometriche specificate:

1. al km 949+700ca per una lunghezza di ml. 12,00ca in attraversamento trasversale, ortogonale alla SS. 16;

2. dal km 949+700 al km 949+390 per un lunghezza di mi 310,0Qca in attraversamento longitudinale, parallelo alla SS. 16;

3. al km 949+390 per una lunghezza, di mi 130,00ca in attraversamento longitudinale, parallelo alla SS. 16 tratto dismesso oggi relitto stradale;

venga realizzata, per tutti e tre i tratti interessati, tramite perforazione orizzontale, da eseguire, per i tratti longitudinali al di fuori del piano viabile e delle banchine bitumate, al fine di evitare eventuali cedimenti.

3 che l'estradosso della condotta sia, per l'intero sviluppo, ad una profondità di almeno 2,5 m dal piano viabile esistente, al fine di attraversare i preesistenti sottoservizi, e garantire la realizzazione di eventuali opere idrauliche a servizio della strada ritenute potenzialmente necessarie con il previsto adeguamento dello svincolo in corrispondenza del km 949+390;

3 che la società richiedente, avendo preso visione del progetto dell'Anas relativo alla realizzazione di una rotatoria (vedi tav. B allegata alla richiesta) in corrispondenza del km 949+390, si impegna fin d'ora mediante esplicita dichiarazione sottoscritta anche dall'Enel, ad eliminare l'eventuale interferenza entro e non oltre 60gg dalla richiesta dell'Anas, pena l'annullamento della concessione e l'addebito degli eventuali maggiori oneri e danni conseguenti l'inadempienza.

3 che eventuali pozzetti vengano eseguiti solo mori dal piano viabile e dalle banchine bitumate e le pertinenze stradali e le opere accessorie eventualmente manomesse, vengano ripristinate a perfetta regola d'arte;

3 che, prima della conclusione dei lavori, vengano predisposti, in punti significativi, i riferimenti fisici infissi nel terreno, riconoscibili con targhette identificative riportanti la concessione Anas, la tipologia, la profondità dell'estradosso delle condotte rispetto al piano viabile, ritenuti necessari al fine dell'immediata individuazione planoaltimetrica nel sottosuolo delle tubazioni suddette, pena l'annullamento della concessione e conseguente incameramento della polizza fideiussoria.

3 che sulle aree interessate dai lavori dovrà essere installata la segnaletica di sicurezza prevista dal vigente Codice della Strada e dal disciplinare tecnico per schemi segnaletici, Decreto 10.07.02. (GU. n. 226 del 26.09.02) il tutto assicurando la staticità della stessa anche in condizioni calamitose al fine di garantire la sicurezza stradale, rimanendo l'Anas ed il suo personale sollevata ed indenne da qualsiasi danno si possa determinare.

3 che la richiedente sarà l'unica responsabile, a qualsiasi effetto, di eventuali danni o incidenti che dovessero verificarsi durante la costruzione, manutenzione ed uso dell'opera da realizzare, restando l'Anas S.p.A. e tutto il suo personale, sollevati da qualsivoglia responsabilità. A tal fine prima dell'inizio dei lavori la stessa dovrà comunicare alla Sala Operativa Compartimentale i nominativi e i recapiti telefonici dei referenti responsabili dei lavori.

Inoltre, la richiedente, in considerazione del fatto che generalmente le reti restano in gestione dell'Enel

avrà l'obbligo, prima dell'ottenimento dell'autorizzazione, di trasmettere apposita nota rilasciata dall'Enel nella quale si dichiara che la rete in esercizio sarà presa in gestione dalla suddetta società che dovrà inoltre comunicare nominativo e recapito telefonico diretto del responsabile del pronto intervento, al fine di garantire la tempestiva risoluzione di qualsivoglia inconveniente.

Si specifica, che per quanto non espressamente prescritto nel presente parere, il richiedente dovrà osservare le norme contenute nel Nuovo Codice della Strada e nel, relativo Regolamento.

La richiedente e successivamente la subentrante Enel avranno altresì l'obbligo di spostare e adeguare o integrare a proprie cure e spese mete le opere da realizzare qualora la Società ANAS S.p.A. lo richiedesse per garantire la sicurezza stradale o per pubblica utilità.

Si specifica che il presente parere tecnico di massima, non costituisce autorizzazione all'esecuzione dei lavori, che potrà essere rilasciata solo dopo la sottoscrizione congiunta di un disciplinare che regolerà tutte le attività da eseguirsi.

- Comando Militare Esercito "Puglia", con nota prot. n. 4486 del 09/03/2010 concedeva il nulla osta di Forza Armata subordinatamente all'effettuazione, da parte della Società interessata, degli interventi di bonifica dell'area in questione;

- Comando in Capo del Dipartimento Militare Marittimo dello Jonio e del Canale d'Otranto, prot. n. 1921 del 18.1.2010 e n. 016151 del 30/03/2010 comunicava che non si intravedono motivi ostativi alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico e delle relative opere connesse;

- Aeronautica Militare - Comando Scuole A.M. 3^a Regione Aerea - Reparto Territorio e Patrimonio, con nota prot. n. 14406 del 16/03/2010 rilascia nulla osta dell'A.M. per gli aspetti demaniali di competenza;

- Acquedotto Pugliese Direzione Operativa Unità Territoriale di Lecce - il manager UT con note prot. 46201 del 13.4.2010 e prot. 49797 del 20/04/2010 rilasciava parere ricordando che per l'attraversamento con la condotta idrica sarà necessario stipulare apposita convenzione per il rilascio della concessione e per le prescrizioni in merito alla esecuzione dei lavori, oltre ad uno studio dell'interferenza elettromagnetica secondo le linee guida interne dell' Aqp. Per quanto riguarda il tracciato dell'elettrodotta, da posare in adiacenza alla fascia di rispetto della condotta idrica, è opportuno evidenziare la necessità di rispettare una distanza minima pari a mt 10,00 dal confine di detta fascia (cfr. punto E, art. 8 della legge 8 luglio 1904, n. 381).

- ENAC - Ente Nazionale per l'Aviazione Civile prot. n 27416 del 14/04/2010 considerava che:
3 l'impianto fotovoltaico data la collocazione e l'altezza, non costituisce ostacolo alla navigazione aerea;
3 l'opera in oggetto rispetta i vincoli previsti dal regolamento per la costruzione e l'esercizio degli aeroporti di ENAC;
3 L'A.M. C.I.G.A. per gli aspetti di competenza, ha comunicato per le vie brevi la non sussistenza di implicazioni al riguardo;
3 Non risultano pertanto implicazioni al riguardo;

Si rilascia, per quanto di competenza, il proprio Nulla Osta alla realizzazione dell'impianto fotovoltaico.

- SNAM RETE GAS con nota prot. C.BA/Ghi/099/cg del 26/03/2010 esprimeva nulla osta a condizione che:

„ nell'attraversamento tra il cavidotto elettrico MT da 20 kV e il metanodotto, per incroci in sovrappasso, i cavi di potenza non dovranno essere contenuti in tubo portacavo per almeno 6 metri (3 metri da entrambi i lati del metanodotto) o comunque non meno del doppio della profondità di posa del metanodotto e che la distanza minima tra le superfici affacciate dei cavi e del metanodotto non dovrà

essere inferiore a 0,5 m;

„ la rete di terra del cavidotto, costituita da una corda di rame nudo, in corrispondenza dell'attraversamento con il metanodotto dovrà essere realizzata con cavo isolato per una lunghezza di almeno 12 metri (6 metri da entrambi i lati del metanodotto);

„ eventuali altre opere accessorie all' impianto, quali, pozzetti, cabine di trasformazione ecc. dovranno essere posti ad una distanza tale da rispettare le condizioni previste dalle servitù di metanodotto, ossia mantenere una distanza di almeno 12,5 metri;

„ ogni attività in prossimità dei metanodotti dovrà essere preceduta da un rilievo eseguito a cura ed in presenza di Snam Rete Gas; il rilievo dei metanodotti, verbalizzato tramite redazione di apposito "Verbale di picchettamento", sarà eseguito per evidenziare, con la dovuta accuratezza, la posizione, il tracciato e la profondità di posa degli stessi;

„ in nessun caso dovrà essere alterata la profondità di posa dei metanodotti.

Qualora dovesse essere disattesa anche solo una delle condizioni sopra esposte, il Nulla Osta dovrà intendersi nullo e immediatamente revocato con l'obbligo di ripristinare i terreni allo stato "quo-ante". Eventuali altre tipologie di attraversamento dei metanodotti da parte dei cavidotti, così come qualsiasi lavoro nel tratto interferente i metanodotti dovranno essere preventivamente concordati con il Centro Snam Rete Gas S.p.A. di Bari, che fornirà la necessaria assistenza con proprio personale. Prima dell'inizio dei lavori dovranno essere definite e verbalizzate le procedure di esecuzione dei lavori con il Centro Snam Rete Gas di Bari; contestualmente sarà consegnato il "Verbale dei rischi specifici" per rendere edotto ai fini della sicurezza, tutto il personale operante in cantiere, soprattutto quello che lavora sui mezzi di sollevamento e movimento terra, in vicinanza dei metanodotti. In ogni caso, Snam Rete Gas S.p.A. si ritiene sollevata e mallezata da qualsiasi responsabilità per i danni che possono derivare ai metanodotti, persone e/o cose a causa di eventi dipendenti dalla realizzazione della recinzione in oggetto. Qualora siano apportate modifiche o varianti al progetto iniziale dovrà essere valutata l'eventuale interferenza delle nuove opere con gli esistenti metanodotti.

• ASL LECCE Dip. Di prevenzione - servizio igiene e sanità pubblica con nota prot. n. 16/1500/RU del 08/04/2010 rilasciava parere favorevole a condizione che:

„ siano predisposte misure adeguate per evitare la dispersione sul terreno delle acque di lavaggio dei moduli in occasione delle periodiche operazioni di lavaggio;

„ per quanto attiene al cavidotto, le fasce di rispetto siano determinate ed attuate in conformità ai criteri del DPCM 08.07.03;

„ la vegetazione sia decespugliata meccanicamente senza l'uso di diserbanti.

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche, questa dovrà rispettare quanto contenuto nel Piano Direttore approvato con D.n. 191/CD/A del 13.06.02 nonché le disposizioni della Provincia competente in materia di autorizzazione e controllo. Sono fatti salvi pareri e/o autorizzazioni di altri Enti, Servizi, Uffici, ecc. per effetto di disposizioni legislative e/o regolamenti in vigore.

• RFI Rete ferroviaria italiana - Gruppo ferrovie dello Stato con nota prot. n. 1649 del 7.4.2010 esprimeva il proprio parere favorevole di fattibilità di larga massima, relativamente alle opere in argomento e che interferiscono con la linea Bologna - Lecce con un attraversamento al km. 791+550 circa e con un parallelismo tra i km. 792+300 e 792+550 circa.

In fase esecutiva sarà accertata l'esistenza di tutte le garanzie previste e disciplinate dalle Leggi e Regolamenti sull'argomento, e siano stati compiuti i consueti adempimenti di natura tecnica, amministrativa ed economica con conclusiva stipula, se del caso, di apposita convenzione tra le parti a cura della società Fetservizi S.p.A., mandatati di R.F.I. S.p.A..

In particolare si precisa che ciascun progetto esecutivo, firmato dal progettista e dal richiedente, dovrà anche contenere:

3 il riferimento alla progressiva chilometrica ferroviaria interessata dall'attraversamento e quelle di estremità del tratto in parallelismo, (intendendosi per parallelismo quello a distanza minore di trenta metri dalla rotaia più vicina);

3 stralcio planimetrico di dettaglio in scala opportuna;

3 per il tratto in parallelismo una o più sezioni significative opportunamente quotate, con distanze dalla rotaia più vicina e dal confine ferroviario e quote rispetto al piano del ferro del binario;

3 dettagli degli eventuali pozzetti e loro posizione rispetto alla linea ferroviaria;

3 modalità di esecuzione delle opere, tenendo conto che ogni lavorazione dovrà essere eseguita in presenza di esercizio ferroviario.

Non dovrà essere, inoltre, modificata l'attuale regimentazione idrica lungo la sede ferroviaria.

Tutte le opere in parallelismo dovranno essere esterne alla proprietà ferroviaria.

Riguardo specificamente agli aspetti patrimoniali si fa presente che ogni procedura di acquisizione coatta a danno del patrimonio immobiliare di questa RFI è da considerarsi illegittima (v. pronuncia del Consiglio di Stato n. 6923/2002) ai sensi dell'art. 15 della legge 210/85 istitutiva dell'Ente F.S., della legge 359/92 istitutiva delle F.S. S.p.A., nonché ai sensi del D.P.R. 753/80 (Nuove norme di polizia ferroviaria).

Rilevato che:

- il legale rappresentante della Società ha dichiarato che non necessita attivare la procedura espropriativa e di avere la disponibilità delle aree per l'impianto, in virtù di contratti di locazione già sottoscritti e per le opere connesse con il parere reso dal Comune di Lecce;

- per quanto innanzi esposto, essendo trascorsi i 180 giorni previsti dal D.Lgs. 387/03, l'art. 14 ter c. 7 della L. 241/1990 s.m.i. dispone che "Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paesaggistico - territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata", e alla luce dei pareri espressi dagli Enti coinvolti nella conferenza di servizi, con nota prot. AOO_159 - 17/06/2010 n. 9454 il Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo ha comunicato agli Enti la chiusura della Conferenza;

- l'ufficio, visti anche i pareri tecnici depositati precedentemente dal Comune di Lecce, ritiene di non dover tener conto del parere emesso in data 07/04/2010;

- a seguito di verifica con "Piano di Tutela delle Acque", approvato dal Consiglio Regionale della Puglia con Delibera G.R. n. 230 del 20.10.2009, è risultato che l'intervento non interessa zone di protezione speciale idrogeologica di tipo "A" né di tipo "B1" e "B2".

Considerato che:

- ai sensi dell'art. 12 comma 3 del D.Lgs. 387/2003 nel procedimento per il rilascio dell'Autorizzazione Unica sono ricomprese anche le opere di connessione alla rete e le infrastrutture necessarie all'esercizio dell'impianto;

- ai sensi dei comma 6, 6 bis e 7 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., all'esito dei lavori della conferenza di servizi, in relazione ai pareri rilasciati dagli Enti e delle prescrizioni formulate dagli stessi Enti, valutate le specifiche risultanze e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse, è possibile adottare la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 7,776 MW ubicati nel Comune di Lecce località "Masseria Giorgini"

e delle relative opere connesse così distinte:

„ una linea in cavo sotterrato al 185 mm² che colleghi la cabina di consegna alla Cabina primaria di

Lecce Industriale;

„ Stallo in MT in Cabina Primaria;

„ una cabina di consegna;

- in data 28/07/ 2010 sono stati sottoscritti tra la Regione Puglia, la TG Energie Rinnovabili S.r.l. ed il Comune di Lecce l'Atto di Impegno e la Convenzione di cui alla delibera di G.R. n. 35 del 23.01.2007;
- l'Ufficiale Rogante del Servizio Contratti Appalti, in data 05 agosto 2010 ha provveduto alla registrazione dell'Atto di Impegno al repertorio n. 011831 e della Convenzione al repertorio n. 011832;
- come risulta dalla relazione istruttoria rep. n. 224 del 7 ottobre 2010 agli atti del Servizio, il procedimento si è svolto in conformità alle norme vigenti in materia di procedimento amministrativo;

Sulla base di quanto riportato in narrativa si ritiene di adottare, ai sensi del comma 6 bis dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i, la determinazione di conclusione del procedimento con l'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la realizzazione ed esercizio di un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di potenza totale pari a 2,39828 MW, come innanzi descritto, ubicato nel Comune di Lecce località "Masseria Giorgini" (Le).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI:

Il presente provvedimento non comporta adempimento contabile atteso che trattasi di procedura autorizzativa riveniente dall'Art. 12 del Decreto Legislativo n. 387/2003.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Vista la Legge 7 agosto 1990 n. 241;

Viste le linee guida pubblicato sulla G.U. n. 1/2003;

Vista la Direttiva 2001/77/CE;

Visto il Decreto Legislativo 387 del 29 dicembre 2003, art. 12;

Visto la Legge n. 481 del 14.11.1995;

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 1747 del 30 novembre 2005.

Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 35 del 23.01.2007;

Vista la Legge Regionale n. 31 del 21 ottobre 2008;

Vista la deliberazione di G.R. n.3261 in data 28.7.98 con la quale sono state impartite direttive in ordine all'adozione degli atti di gestione da parte dei Dirigenti regionali, in attuazione del Decreto Legislativo 3.2.1993 n.29 e successive modificazioni e integrazioni e della Legge regionale n.7/97;

DETERMINA

Art. 1)

Di prendere atto di quanto riportato nelle premesse.

Art. 2)

ai sensi del comma 6 bis e del comma 9 dell'art. 14 ter della Legge 241/90 e s.m.i., è adottata la determinazione di conclusione del procedimento con il rilascio alla TG Energie Rinnovabili S.r.l. con sede legale in Mezzano (Ra) - in via Zuccherificio 10 Cod. Fisc. E P. IVA 02260730391 dell'Autorizzazione Unica, di cui al comma 3 dell'art. 12 del D.Lgs. 387 del 29.12.2003 e della D.G.R. n. 35 del 23.01.2007, per la costruzione ed esercizio di:

„ un impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) della potenza di 7,776 MW ubicati nel Comune di Lecce in località “Masseria Giorgini”;

e delle relative opere connesse così distinte:

„ una linea in cavo sotterrato AL 185 mm² che colleghi la cabina di consegna alla Cabina primaria di Lecce Industriale;

„ Stallo in MT in Cabina Primaria;

„ una cabina di consegna;

Art. 3)

La presente autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto in conformità al progetto approvato, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 ter della 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, e sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza.

Art. 4)

La Società TG Energie Rinnovabili S.r.l. e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire nella fase di realizzazione dell'impianto di produzione di energia elettrica da fonte solare (fotovoltaica) di cui al presente provvedimento e nella fase di esercizio del medesimo impianto dovrà assicurare il puntuale rispetto delle prescrizioni formulate dagli Enti intervenuti alla conferenza di servizi, all'uopo interfacciandosi con i medesimi Enti.

Art. 5)

La presente Autorizzazione Unica avrà:

3 durata di anni venti, per le opere a carico della Società, a partire dalla data di inizio dei lavori più altri nove anni dalla prima scadenza;

3 durata illimitata, per le opere a carico della Società distributrice dell'energia.

Art. 6)

Di dichiarare di pubblica utilità, urgenti ed indifferibili le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio dell'impianto fotovoltaico, ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo 29 Dicembre 2003 n. 387, e dei commi 3 e 4 dell'art. 1 della L. 10 del 09.10.1991 autorizzate col presente decreto.

Art. 7)

La Società, e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire, ai sensi del comma 2, dell'art. 4 della L.R. n. 31/2008, entro centottanta giorni dall'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione di cui all'art. 12 del D.Lgs. 387/2003, deve depositare presso la Regione Puglia - Area Politiche per lo Sviluppo, il Lavoro e l'Innovazione:

a. dichiarazione congiunta del proponente e dell'appaltatore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'avvenuta sottoscrizione del contratto di appalto per la

costruzione dell'impianto autorizzato che contiene la previsione di inizio e fine lavori nei termini di cui al successivo comma 5 dell'art. 4 della L.R. 31/2008, ovvero dichiarazione del proponente che attesti la diretta esecuzione dei lavori;

b. dichiarazione congiunta del proponente e del fornitore resa ai sensi di quanto disposto dagli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 che attesti l'esistenza del contratto di fornitura relativo alle componenti tecnologiche essenziali dell'impianto;

c. fideiussione a prima richiesta rilasciata a garanzia della realizzazione dell'impianto, di importo non inferiore a euro 50,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore della Regione Puglia, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07;

garanzia del ripristino dello stato dei luoghi a fine esercizio dell'impianto, di importo non inferiore a euro 5,00 per ogni kW di potenza elettrica rilasciata a favore del Comune, come disposto con delibera di G.R. n. 35/07.

Il mancato deposito nel termine perentorio dei 180 giorni della documentazione di cui alle lettere a), b), c) e d) determina la decadenza di diritto dall'autorizzazione, l'obbligo del soggetto autorizzato di ripristino dell'originario stato dei luoghi.

Art. 8)

Il termine di inizio dei lavori è di mesi sei dal rilascio dell'Autorizzazione, quello per il completamento dell'impianto è di mesi trenta dall'inizio dei lavori, salvo proroghe per casi di forza maggiore da richiedersi almeno quindici giorni prima della scadenza. Il collaudo deve essere effettuato entro sei mesi dal completamento dell'impianto.

Art. 9)

A norma dell'art. 27 comma 1 del T.U. 380/2001 è demandato al Comune il controllo, il monitoraggio e la verifica della regolare e conforme esecuzione delle opere a quanto autorizzato con il presente provvedimento. La Regione Puglia Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo si riserva ogni successivo ulteriore accertamento.

Art. 10)

La Società e gli eventuali affidatari delle opere da eseguire sono obbligati altresì:

- a ripristinare i luoghi affinché risultino disponibili per le attività previste per essi all'atto della dismissione dell'impianto ai sensi del comma 4 dell'art. 12 del D.Lgs. 387/2003 ai sensi dell'art. 2.3.6 comma 3 dell'allegato "A" alla Delibera di Giunta Regionale n. 35/2007;

- a tenere sgombrare da qualsiasi residuo le aree del campo fotovoltaico non direttamente occupate dalle strutture e rese disponibili per le eventuali compatibili attività agricole; a ripristinare, a lavori ultimati, le strade e le aree di cantiere di supporto alla realizzazione del campo fotovoltaico;

- a prevedere l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili;

- a depositare presso la struttura tecnica periferica territorialmente competente, prima dell'inizio dei lavori, i calcoli statici delle opere in cemento armato;

- ad effettuare a propria cura e spese la comunicazione dell'avvenuto rilascio dell'Autorizzazione Unica su un quotidiano a diffusione locale e in uno a diffusione nazionale;

- a rispettare in fase di realizzazione tutte le norme vigenti in materia di sicurezza, regolarità contributiva dei dipendenti e di attività urbanistico - edilizia.(D.Lgs. n. 387/03, D.P.R n. 380/2001, D.lgs. n. 494/96, ecc.);

- a nominare uno o più direttori dei lavori. La Direzione dei lavori sarà responsabile della conformità delle opere realizzate al progetto approvato, nonché la esecuzione delle stesse opere in conformità alle norme vigenti in materia. La nomina del direttore dei lavori e la relativa accettazione dovrà essere trasmessa da parte della Ditta a tutti gli Enti di cui al precedente art. 6, unitamente alla comunicazione di

inizio dei lavori di cui all'Atto d'Impegno.

Art. 11)

Di notificare, a cura del Servizio Energia, Reti e Infrastrutture materiali per lo sviluppo - Ufficio Energia e Reti Energetiche, la presente determinazione unitamente al progetto vidimato alla Società istante e al Comune di Lecce (Le).

Art. 12)

Di far pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il presente atto, composto da n. 20 fasciate, è adottato in unico originale e una copia conforme da inviare alla Segreteria della Giunta regionale.

Il presente provvedimento è esecutivo.

Il Dirigente del Servizio

Davide F. Pellegrino
